



Comune della Città di Chiusi

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 37 del 31/05/2022

Oggetto: Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione tariffe TARI per l'anno 2022

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **21:00** nella Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, previa convocazione partecipata a norma di legge ai Signori Consiglieri.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Presidente del Consiglio	SONNINI GIANLUCA	Si	
Consigliere Comunale	BISCHERI MATTIA	Si	
Consigliera Comunale	FRULLINI VALENTINA	Si	
Consigliere Comunale	DEL RE CLAUDIO	Si	
Consigliere Comunale	COTTINI MARIO	Si	
Consigliere Comunale	MAGNONI LORENZO	Si	
Consigliera Comunale	LOTTARINI DARIA	Si	
Consigliera Comunale	TALOZZI MAURA		Si
Consigliera Comunale	NASORRI SONIA	Si	
Consigliera Comunale	LELLI LUCIA	Si	
Consigliera Comunale	CAPUCCINI FRANCESCA	Si	
Consigliere Comunale	BARBANERA MASSIMILIANO	Si	
Consigliera Comunale	IAGHER CLAUDIA	Si	

Presenti: **12**
Assenti: **1**

Presiede l'adunanza **Gianluca Sonnini** in qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste il Segretario **Dott. Leonardo Mazzini**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è inibita all'accesso del pubblico in conformità alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria da Covid-19. La pubblicità della seduta è stata garantita attraverso la diretta streaming sui canali social ed istituzionali del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 738, che a decorrere dall'anno 2020 abolisce l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, fatta eccezione per le disposizioni sulla TARI e prevede una nuova disciplina dell'IMU;

Richiamato in particolare l'art. 1 della L. 147/2013 nella parte che disciplina ed istituisce la tassa sui rifiuti (TARI) a decorrere dal 1° gennaio 2014, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

Richiamato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23/4/2014, e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato il comma 651, art. 1, della L. 147/13, in base al quale, nella commisurazione della tariffa il comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27/4/1999, n. 158;

Richiamato il comma 654, art. 1, della L. 147/13, in base al quale deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e esercizio relativi al servizio, ricompresi anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato il comma 683, art. 1, della L. 147/13, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti;

Dato atto che il DPR 27/4/1999, n. 158 fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

Considerato che:

- l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka;
- la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

Rilevato che:

- per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;
- per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Richiamato il comma 652, art. 1, della L. 147/13, come novellato da ultimo dal decreto legge 26/10/2019, n. 124, art. 57 bis, comma 1, lettera a), convertito dalla Legge 27/12/2019 n. 157, in base al quale, nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 27/4/1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR 27/4/1999, n. 158, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamata la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021, del 03/08/2021, con la quale sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025 adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2022;

Vista la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021 del 3/08/2021, Allegato A, art. 6, con la quale l'Autorità ha confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025, prevedendo in particolare che il piano è soggetto ad aggiornamento biennale e deve essere validato dall'Ente territorialmente competente e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Dato atto inoltre che, nell'ambito territoriale rifiuti Toscana Sud a cui appartiene il nostro comune le funzioni di Ente territorialmente competente di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021 sono esercitate dall'Autorità per il servizio integrato dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, come precisato nell'art. 3 del suo Statuto, "ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali."

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del 30/06/2021 di presa atto del "Piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per l'anno 2021 ai fini della TARI 2021;

Considerato che:

- il Piano Economico Finanziario dell'anno 2022 rappresenta un costo complessivo di gestione del servizio pari ad euro 1.999.600,00, di cui i Costi Variabili ammontano ad euro 1.434.101,00 e i costi fissi ammontano ad euro 565.498,00;
- da tale importo, per la determinazione della tariffa a carico dell'utenza, devono essere sottratte le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina dell'ARERA n. 2/DRIF/2021, dell'importo di euro 49.366,00 sulla parte variabile e di euro 51.933,00 sulla parte fissa;
- l'ammontare complessivo del PEF su cui sono state determinate le tariffe è pari ad euro 1.898.300,00, di cui euro 1.384.735,00 di costi variabili e euro 513.566,00 di costi fissi;

Preso atto che la quantità dei rifiuti prodotti nell'anno 2021 è pari a 4.644,104 Kg di cui rifiuti da raccolta differenziata pari a 3.667.305 (78,97%) e rifiuti indifferenziati pari a 976.799 kg (21,03%);

Preso atto che con il metodo tariffario MTR-2 approvato con la deliberazione ARERA n. 363/2021 non è più prevista la possibilità di riclassificare i costi fissi e i costi variabili (art.3.3 MTR-1), con l'effetto di avere un incremento dei costi variabili e un decremento dei costi fissi rispetto all'anno 2021, che determina in modo particolare per le utenze domestiche, la cui tariffa della parte variabile è determinata in misura fissa in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, un incremento della tassa per i nuclei familiari più numerosi;

Visto l'allegato B al Regolamento per l'Istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23/04/2014 e successive modificazioni ed integrazione, concernente le categorie delle utenze non domestiche;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende confermare l'applicazione dello strumento transitorio previsto dal richiamato comma 652, art. 1, della L. 147/13, tendente ad evitare gli eccessivi aumenti che l'applicazione dei coefficienti di cui al DPR 158/99 determinano su alcune categorie economiche, applicando una riduzione del 30% ai coefficienti minimi di cui alle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 del DPR 158/99, sulle categorie 22, 23, 24, 27 e 29 e una riduzione dei coefficienti Kc per la categoria 8, 8A e 8B del 9,60%, mentre per la categoria 20 del 27,50% e della categoria 21 del 20%, dell'allegato B del Regolamento per l'Istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

Predisposta l'allegata tabella (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base del piano economico finanziario, con la quale si confermano i valori dei coefficienti Ka e Kb rispettivamente per l'attribuzione della parte fissa della tariffa e della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche (tabella 1a e tabella 2 dell'allegato 1 al DPR 158/99), e dei valori Kc e Kd per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile alle utenze non domestiche (tabella 3a e 4a dell'allegato 1 al DPR 158/1999), applicando il criterio della modulazione in aumento o in diminuzione di tali coefficienti al fine di attenuare gli effetti dei coefficienti su alcune categorie, con l'applicazione delle riduzioni di cui al comma 652, art. 1, della L. 147/13 indicate al punto precedente, i quali, applicati alla banca dati delle utenze attualmente disponibili, determinano le tariffe, espresse in euro;

Considerato che a seguito della proroga dei termini per l'approvazione delle tariffe è opportuno stabilire delle nuove scadenze per il pagamento del tributo, fissando le seguenti date: prima rata o unico pagamento entro il 15/07/2022; seconda rata 30/09/2022; terza rata 31/10/2022; quarta rata 30/11/2022;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'articolo 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n.388, come modificato dalla legge 448/2001, art. 27, comma 8, che stabilisce il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse hanno efficacia fin dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 all'art. 3, comma 5-sexiesdecies, che ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022;

Visto l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

Visto l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in base al quale, "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli

adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri, verbalizzati separatamente;

Con voti favorevoli n° 7, astenuti n° 1 (Lottarini Daria) e contrari n° 4 (Lelli, Capuccini, Barbanera e Iagher) resi nelle forme legali dai n° 12 Consiglieri presenti:

DELIBERA

Di approvare l'allegata tabella (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base del piano economico finanziario, con la quale si confermano i valori dei coefficienti Ka e Kb rispettivamente per l'attribuzione della parte fissa della tariffa e della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche (tabella 1a e tabella 2 dell'allegato 1 al DPR 158/99), e dei valori Kc e Kd per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile alle utenze non domestiche (tabella 3a e 4a dell'allegato 1 al DPR 158/1999), applicando il criterio della modulazione in aumento o in diminuzione di tali coefficienti al fine di attenuare gli effetti dei coefficienti su alcune categorie, con l'applicazione delle riduzioni di cui al comma 652, art. 1, della L. 147/13 indicate al punto precedente, i quali, applicati alla banca dati delle utenze attualmente disponibili, determinano le tariffe, espresse in euro;

Di stabilire le scadenze per il pagamento del tributo, fissando le seguenti date: prima rata o unico pagamento entro il 15/07/2022; seconda rata 30/09/2022; terza rata 31/10/2022; quarta rata 30/11/2022;

Di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Successivamente il Consiglio, con voti favorevoli n° 7, astenuti n° 1 (Lottarini Daria) e contrari n° 4 (Lelli, Capuccini, Barbanera e Iagher) resi nelle forme legali dai n° 12 Consiglieri presenti:

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000.

Oggetto: Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione tariffe TARI per l'anno 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. **80** del **25/05/2022**.

Chiusi, 26/05/2022

Il Responsabile del Servizio
SOCCIARELLI MARCO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. **80** del **25/05/2022**.

Chiusi, 08/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Caserta Francesca

L'originale del presente atto in formato elettronico è sottoscritto con firma digitale ai sensi del vigente D.Lgs. n. 82/2005 e conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio Gianluca Sonnini	Segretario Dott. Leonardo Mazzini
---	---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **31/05/2022** perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Chiusi,

Segretario
Dott. Leonardo Mazzini



COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

Provincia di Siena

Allegato A)

Tassa sui rifiuti (TARI) – Tariffe 2022

UTENZE DOMESTICHE				
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie	Kb Coefficiente proporzionale e di produttività	Tariffa FISSA unitaria € al Mq.	Tariffa VARIABILE unitaria € a utenza
Nucleo da 1 componente	0,86	0,80	0,90224	66,06423
Nucleo da 2 componenti	0,94	1,60	0,98617	132,12847
Nucleo da 3 componenti	1,02	2,00	1,07010	165,16058
Nucleo da 4 componenti	1,10	2,20	1,15403	181,67664
Nucleo da 5 componenti	1,17	2,90	1,22747	239,48285
Nucleo da 6 o più componenti	1,23	3,40	1,29041	280,77299
Garage, cantina, box (annessi di domestiche 1 componente)	0,86	0	0,90224	0
Garage, cantina, box (annessi di domestiche 2 componente)	0,94	0	0,98617	0
Garage, cantina, box (annessi di domestiche 3 componente)	1,02	0	1,07010	0
Garage, cantina, box (annessi di domestiche 4 componente)	1,10	0	1,15403	0
Garage, cantina, box (annessi di domestiche 5 componente)	1,17	0	1,22747	0
Garage, cantina, box (annessi di domestiche 6 componente)	1,23	0	1,29041	0

UTENZE NON DOMESTICHE				
Categorie	Kc Coefficiente e potenziale di produzione	Kd Coefficiente e potenziale di produzione	Tariffa FISSA unitaria € a mq.	Tariffa VARIABILE unitaria € a mq.
1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	0,61	5,65	0,12760	3,65492
2. Cinematografi, teatri	0,46	4,25	0,09622	2,74928
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,52	4,8	0,10877	3,10507
3A Aree esterne operative (escluse le attività somministrazione alimenti e bevande per cui viene fatto riferimento alla categoria dell'attività principale esercitata)	0,52	4,8	0,10877	3,10507
4. Distributori carburante	0,81	7,45	0,16943	4,81932
4A Campeggi e impianti sportivi	0,74	6,78	0,15479	4,38590





COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

Provincia di Siena

5. Stabilimenti balneari	0,56	5,15	0,11714	3,33148
6. Autosaloni, esposizioni	0,56	5,12	0,11714	3,31207
6A Ingrossi Alimentari	0,56	5,12	0,11714	3,31207
6B Ingrossi Non Alimentari	0,56	5,12	0,11714	3,31207
7. Alberghi con ristorante	1,08	9,95	0,22591	6,43654
7A Agriturismi con ristorante	1,08	9,95	0,22591	6,43654
8. Alberghi senza ristorante	0,77	8,49	0,16073	5,49115
8A Case vacanze, affitta camere e agriturismi senza ristorante	0,77	8,49	0,16073	5,49115
8B Agriturismi senza ristorante	0,77	8,49	0,16073	5,49115
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	1,47	13,55	0,30748	8,76534
10. Ospedali	1,7	15,67	0,35559	10,13674
11. Agenzie, uffici	1,47	13,55	0,30748	8,76534
12. Banche, istituti di credito e studi professionali	0,86	7,89	0,17989	5,10395
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	0,92	8,45	0,19244	5,46621
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	1,44	13,21	0,30121	8,54540
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	0,86	7,9	0,17989	5,11042
16. Banchi di mercato beni durevoli	1,34	12,27	0,28029	7,93732
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	0,98	9	0,20499	5,82200
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	0,74	6,8	0,15479	4,39884
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	1,07	9,8	0,22381	6,33951
20. Attività industriali con capannoni di produzione	0,23	4,04	0,04853	2,61230
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,34	4,84	0,07196	3,13094





COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

Provincia di Siena

21A Aziende vinicole, vitivinicole e di trasformazione agro-alimentare	0,88	8,1	0,18407	5,23980
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	2,28	20,95	0,47587	13,55296
23. Birrerie, hamburgerie, mense, Kebab	1,87	17,22	0,39094	11,13942
24. Bar, caffè, pasticceria	1,72	15,79	0,35873	10,21114
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	1,92	17,64	0,40161	11,41111
26. Plurilicenze alimentari e miste	1,92	17,6	0,40161	11,38524
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	2,96	27,23	0,61936	17,61478
28. Ipermercati di generi misti	1,98	18,2	0,41416	11,77337
29. Banchi di mercato generi alimentari	2,44	22,4	0,50954	14,49030
30. Discoteche, night club	1,83	16,83	0,38279	10,88714



COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI**Provincia di Siena****Verbale n. 13 del 26 maggio 2022****PARERE N. 11****reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7 del D.Lgs. n. 267/2000.**

Oggetto: Proposta di Consiglio n. 80 del 25.05.2022 avente ad oggetto "Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Tassa sui Rifiuti (TARI) - approvazione tariffe TARI per l'anno 2022"

Oggi, 26 maggio 2022 il sottoscritto revisore unico del comune di Chiusi (Siena), Rag. Mauro Rossinelli,

- esaminata presso il proprio studio la documentazione a supporto della Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 25.05.2022 inviata a mezzo mail dal Responsabile "Servizi al Cittadino - Ufficio Tributi" inerente l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022;
- esaminata la Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale di cui in oggetto;
- visto il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell'Area "Servizi al Cittadino - Ufficio Tributi";

esprime parere

FAVOREVOLE

all'adozione delle tariffe TARI per l'anno 21022 come proposto dal responsabile del servizio.

il Revisore dei conti - rag. Mauro Rossinelli

